



# COMUNE DI MASSA DI SOMMA PROVINCIA DI NAPOLI

Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **14** DEL **08/09/14**

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
-----------------	---

L'anno duemila **quattordici**, addì **otto** del mese di **settembre** alle ore 18,00 nella sala consiliare della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 04/09/14, prot. 6092, nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione .

All'appello nominale risultano presenti n. 9 consiglieri comunali e assenti, sebbene debitamente convocati, n. 4 consiglieri, come segue:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ZENO Antonio - Sindaco	SI	
2	OLIMPO Rosa	SI	
3	MADONNA Gioacchino	SI	
4	NOCERINO Agostino	SI	
5	PASQUA Ciro	SI	
6	BATTAGLIA Sebastiano		SI
7	MANZO Nicola	SI	
8	DI FIORE Pier Luigi	SI	
9	OLIVIERO Aniello	SI	
10	VICEDOMINI Giulio		SI
11	BOCCARUSSO Pasquale	SI	
12	OLIVIERO Carmine		SI
13	IORIO Giuseppina		SI

Presiede la seduta il dott. Antonio Zeno – Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del DLgs.vo 267/2000, il Segretario Comunale ,dott. Luigi Annunziata. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta, del 04.09.2014 a firma del Sindaco ;

**VISTO** il parere reso dal Revisore Unico dei Conti, dott. Luigi d'Ascoli, acquisto in data 08/09/2014, prot. 6169 ;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

**SENTITI** gli interventi dei consiglieri comunali di cui all'estratto del verbale che si allega;

**RITENUTA** la suddetta proposta meritevole di approvazione ;

Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Boccarusso), espressi nelle forme di legge e per alzata di mano,

### **DELIBERA**

**1)-DI RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**2)-DI APPROVARE** la proposta a firma del Responsabile del Sindaco del 04/09/2014 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**3)-DI DEMANDARE** al Responsabile del 3° Settore tutti gli atti connessi e consequenziali alla presente .

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli 8, contrari 1 (Boccarusso), conferisce alla presente **l'immediata eseguibilità** ai sensi dell'art.134,comma 4, DLGS 267/00.

**Comune di Massa di Somma  
Provincia di Napoli**

**Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale**

**Oggetto: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" QUALE COMPONENTE DI NATURA PATRIMONIALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC". APPROVAZIONE**

**Il Sindaco**

**Premesso** che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**Dato atto** che con delibera di C.C. n. 6 del 30/10/2012 veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

**Considerato** che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario una rivisitazione del sopracitato Regolamento Comunale IMU, a seguito di una serie di novità normative emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e pertanto le norme regolamentari attualmente in vigore vanno adeguate alle modifiche intervenute al quadro normativo;

**Rilevata** quindi la necessità di adottare un regolamento con il quale disciplinare la componente patrimoniale della IUC, ossia l'IMU, al fine di rendere il più agevole possibile ai contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo dei tributi comunali per l'anno 2014;

**Preso atto** della volontà dell'Amministrazione comunale di adottare singoli regolamenti in merito alle varie componenti della IUC;

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della Legge 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Dato atto** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento Comunale in materia continuano ad applicarsi le disposizioni di legge attualmente vigenti:

**Visto** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

**Esaminato** l'allegato schema di Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 22 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di dover approvare il suddetto regolamento, prevedendo al contempo, per quanto sopra espresso, l'abrogazione integrale del precedente regolamento IMU;

**Dato atto** che il Responsabile del Settore III – Ragioneria, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/10/2012, è stato nominato Responsabile dell'IMU Imposta Municipale Propria;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente;

**Visto** il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in relazione al Regolamento, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, agli atti dell'Ente (prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_14);

**Letto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione definitiva del Regolamento di cui trattasi;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.L. n. 201/2011;
- la Legge n. 147/2013;
- la vigente disciplina in materia;

### **PROPONE**

per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte

**Di dare atto** che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, è istituita a far data dal 1 Gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore;


**Di approvare**, a seguito delle numerose novità normative intervenute relativamente a tale imposta, il nuovo Regolamento Comunale dell'Imposta Municipale Propria "IMU" composto di n. 22 articoli che allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Di far constare** che il nuovo Regolamento abroga integralmente il precedente in materia.

**Di comunicare** il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

- 4 SET. 2014

IL SINDACO  
Dott. Antonio Zeno



**COMUNE DI MASSA DI SOMMA**

**Provincia di NAPOLI**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA**

Approvato con  
Delibera del Consiglio

Comunale n. \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

## INDICE

Art.1	Oggetto
Art.2	Presupposto
Art.3	Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
Art.4	Soggetti Passivi
Art.5	Soggetto Attivo
Art.6	Base Imponibile
Art.7	Riduzione per i terreni agricoli
Art.8	Determinazione delle aliquote dell'imposta
Art.9	Esclusioni dall'imposta
Art.10	Assimilazioni all'abitazione principale
Art.11	Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria
Art.12	Esenzioni
Art.13	Quota riservata allo Stato
Art.14	Versamenti
Art.15	Dichiarazione
Art.16	Comunicazione dell'Imposta Municipale Propria
Art.17	Accertamento
Art.18	Sanzioni ed Interessi
Art.19	Riscossione Coattiva
Art. 20	Rimborsi e Compensazioni
Art. 21	Funzionario Responsabile
Art. 22	Entrata in vigore

## ART. 1 - OGGETTO

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale "IUC", ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essa si compone dell'Imposta Municipale Propria "IMU", del Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI" e della Tassa sui Rifiuti "TARI".
2. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione nel territorio del Comune di Massa di Somma dell'Imposta Municipale Propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale della "IUC", istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con Legge 8 ottobre 2013, n. 124 e dall'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147. Tale disciplina è altresì integrata da alcune disposizioni del D.lgs n. 504/1992, laddove espressamente richiamate.
3. La disciplina contenuta nel presente regolamento è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446. Per tutto ciò non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la materia.

## ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria "IMU" è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Massa di Somma, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge.
2. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

## ART. 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU":
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1, dell'art. 9 del D.Lgs n. 504/1992, vale a dire i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.



e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e cioè: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli immobili imponibili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

#### Art. 5 – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'Imposta Municipale Propria "IMU" è il Comune di Massa di Somma nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile all'imposta.

2. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### ART. 6 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale può determinare con specifica deliberazione i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, con possibilità di aggiornarli periodicamente. Tali valori si intendono validi anche per gli anni successivi qualora non venga diversamente deliberato nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Al fine di evitare l'insorgenza di contenzioso, non si effettua l'accertamento di maggior valore imponibile, se per la determinazione della base imponibile i contribuenti si attengono ai valori determinati periodicamente con propria delibera dalla Giunta Comunale. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente periodo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
- fatiscenza del fabbricato che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'art.31, comma 1, lettera c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n.457 e sue modifiche ed integrazioni;

L'inagibilità o l'inabitabilità può essere dimostrata dal contribuente:

- 1) se c'è stata ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
  - 2) mediante perizia eseguita da tecnico abilitato iscritto all'Ordine o Collegio Professionale incaricato dal contribuente con spese a suo carico;
  - 3) mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione tramite il proprio ufficio Tecnico.
- Ai fini di tale riduzione è fatto obbligo ai soggetti passivi di comunicazione mediante presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 del presente regolamento.

#### **ART.7 – RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, e sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Se il terreno è posseduto da due soggetti ma condotto da uno solo, che abbia i requisiti, sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.
3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP), e purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
  - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
  - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
  - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.
4. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone, alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
5. A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.

#### **ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA**

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento, ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione, secondo le disposizioni stabilite con Decreto Ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

## ART. 9 – ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. L'Imposta Municipale Propria "IMU" non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, le abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
3. L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1/ A8 o A9).
4. L'Imposta Municipale Propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola. Ai fini del periodo precedente si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
  - a) alla protezione delle piante;
  - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
  - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
  - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
  - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
  - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
  - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  - j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

## ART. 10 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune di Massa di Somma considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria il comune può prevedere aliquota differenziata per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli).

4. L'agevolazione di aliquota prevista dal comma precedente spetta a condizione che i soggetti che utilizzano l'immobile abbiano acquisito nello stesso la dimora abituale e la residenza anagrafica e siano in regola con il pagamento degli altri tributi comunali.

5. Il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto richieste per poter beneficiare dell'agevolazione mediante apposita documentazione ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da presentare all'Ufficio Tributi. Per l'anno 2014 la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza della seconda rata IMU.

6. L'ufficio Tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

#### **ART. 11 – DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, con la delibera comunale in cui sono stabilite le aliquote, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari (IACP), istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 10 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

#### **ART. 12 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

VI. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

VII. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

#### **ART. 13 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. E' riservata allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14 del presente regolamento.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria.

4. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali ed il relativo gettito è di competenza comunale.

5. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **ART. 14 – VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

3. L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può comunque essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

4. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento e sulla base delle aliquote deliberate dall'Ente.

5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 3 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.

6. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità

stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

7. Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente utilizzando il predetto modello F24.

8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 per ciascun contribuente e per singolo anno di imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **ART. 15 – DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

#### **ART. 16 – COMUNICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, allegando l'eventuale documentazione non in possesso dello stesso e non rinvenibile d'ufficio.

2. La comunicazione deve essere effettuata, a pena di decadenza dal beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al precedente articolo 15 del presente regolamento, relativa all'anno d'imposta di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegua la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.

#### **ART. 17 – ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e del responsabile del procedimento. Essi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ART. 18 – SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per le sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 695 a 700 della Legge 147/2013 e l'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006, nonché i D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

#### **ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **ART. 20 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dalla legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

#### **ART. 21- FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il



predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

#### **ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dal vigente Statuto comunale
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

# COMUNE DI MASSA DI SOMMA

PROVINCIA DI NAPOLI

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando che:

- l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- l'atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti;
- in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Massa di Somma, lì - 4 SET. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE *[Firma]*

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto parere in ordine regolarità tecnica in quanto mero atto d'indirizzo:

Massa di Somma, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE \_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Massa di Somma, lì

- 4 SET. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO *[Firma]*

Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Massa di Somma, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO \_\_\_\_\_

# **COMUNE DI MASSA DI SOMMA**

**Provincia di Napoli**

**Parere del Revisore dei Conti**

**Sul regolamento IUC  
( Imposta Unica Comunale )**

**Comune di Massa di Somma**

Provincia di Napoli  
Tipologia: ingresso  
Protocollo N. 0006169  
Del : 08/09/2014 - 12:42



## Parere su regolamento IUC

Il Revisore dei conti Rag. Luigi D'Ascoli ai sensi dell'art.234 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

- Vista la richiesta pervenuta in data 05 settembre 2014 con la quale si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art.239 1 comma lettera b n.7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- Ottenute le copie dei regolamenti specifici sezionali di IMU e TASI ,gli schemi delle proposte di delibere degli stessi e la proposta di delibera delle aliquote per l'applicazione della TASI ;
- Tenuto conto dell'esigenze di approvazione del bilancio di previsione,esercizio 2014 e dei relativi allegati previsti dal TUIR,con differimento al 30/09/2014,disposto dal decreto del Ministero dell'Interno ;
- Rilevato il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità del comune;
- Viste le norme istitutive dei Tributi locali riferite alle summenzionate imposte;

avvia l'iter previsto per esprimere il parere a norma dell'art.239 comma 1 lettera b) n.7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

### PREMESSO CHE

l'art.1 comma 639 della Legge n.147 del 27/12/2013 e s.m.i.,tra cui la Legge n.68 del 02/05/2014,che ha istituito l'Imposta Unica Comunale ( IUC ),che si compone dell'imposta municipale propria (IMU),di natura patrimoniale,dovuta dal possessore di immobili,escluse le abitazioni principali e la pertinenza,e di una componente riferita ai servizi,che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,e nella tassa sui rifiuti (TARI),destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,a carico dell'utilizzatore;

l'art.1 comma 682 della Legge n.147 del 27/12/2013 e s.m.i. secondo cui il Comune determina ,con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997,il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,concernente tra l'altro :

- per quanto riguarda l'IMU l'Ente ha ritenuto di riformulare un nuovo regolamento composto da n.22 articoli a seguito delle numerose novità normative intervenute;
- per quanto riguarda la TASI il regolamento è composto da n.18 articoli, i quali prevedono i servizi indivisibili prestati dal comune con l'indicazione analitica dei relativi costi,l'aliquota da applicare per la copertura e le esenzioni ;
- per quanto riguarda la TARI l'Ente fa riferimento al regolamento originario ;

## PONENDO IN EVIDENZA CHE

gli obblighi di legge rispetto ai commi 640, dal 652 al 660, dell'art.1 Legge 147/2013 e s.m.i.;

i limiti tariffari imposti dai commi 676 e 677 della succitata norma;

possono interagire, con aspetti mutevoli, ai fini della esatta considerazione dei futuri piani previsionali nei successivi esercizi;

## CONSIDERATO CHE

Il comune di Massa di Somma nella redazione del regolamento IUC, ha tenuto conto complessivamente delle disposizioni di cui all'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.;

l'intero impianto dei regolamenti redatti sono aderenti alle fonti normative che le istituiscono;

il comma 683 art.1 Legge 147/2013 e s.m.i. prevede la necessità di approvare le tariffe dei tributi succitati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

il contenuto delle bozze di delibere ben individuano le fonti normative dei regolamenti succitati ;

dopo aver letto la documentazione redatta per il regolamento IUC, predisposta in due sezioni o fascicoli distinti, tra IMU e TASI;

## ESPRIME

parere favorevole all'approvazione dei Regolamenti in argomento nel testo così formulato.

San Gennaro Ves. 05 settembre 2014

Il Revisore dei Conti

Rag. Luigi D'Ascoli



**PUNTO 2) ALL' o.d.g. AD OGGETTO: " Approvazione regolamento IMU".**

**INTERVENTO SINDACO**

Ci sono stati vari interventi normativi che hanno modificato l'IMU. Noi rispetto al vecchio regolamento abbiamo modificato solamente l'art.10 e non è più prevista la presentazione del famoso contratto di locazione registrato per le case concesse in comodato ai parenti in linea retta.

**INTERVENTO BOCCARUSSO**

Non ho ricevuto il parere del revisore così come richiamato nella proposta di deliberazione, come mai? Secondo me non siamo neanche nei termini di legge per la convocazione del Consiglio. Non essendoci il parere del revisore io non posso votare questa deliberazione. Poi volevo anche dire una cosa: ma è possibile mai che un consigliere viene a chiedere degli atti e gli viene risposto "... ma la spending review...." ma scusate io vedo altri consiglieri che fanno copie in continuazione ma allora questo vale solo per me? o anche per il segretario del PD che fa copie? Poi volevo porre l'accento sull'art.9 del regolamento, circa la esenzioni. Ma scusate chi lo paga l'IMU ? perché qua vedo tante esenzioni. Confermo il mio voto contrario in assenza del parere del Revisore.

**INTERVENTO SINDACO**

Mi rendo conto che la convocazione del Consiglio è poco tempestiva ma molti di noi, causa la festa patronale, hanno preferito fare le vacanze nell'ultima decade di agosto per poi tornare agli inizi di settembre. Purtroppo la deliberazione di determinazione delle aliquote TASI va trasmessa entro e non oltre il 10 settembre tant'è che anche i consiglieri di maggioranza sono stati messi al corrente all'ultimo momento. Il Revisore ha avuto gli atti giovedì /venerdì ed il parere è pervenuto oggi alle ore 12,42.

**INTERVENTO SEGRETARIO COMUNALE**

Volevo solo specificare che il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci è fissato al 30 settembre. Purtroppo, però, il Ministero ha chiarito che la deliberazione di fissazione delle aliquote deve essere trasmessa categoricamente entro il 10 settembre, quando il termine di adozione del bilancio, ripeto, è al 30 settembre. La normativa è farraginoso e vi sono state interpretazioni fino agli inizi di settembre. Purtroppo funziona così, non dovrebbe ma è così; il Revisore doveva rendere un parere, che ha reso, non fare una relazione.

**INTERVENTO BOCCARUSSO**

Si ma è da anni che noi riceviamo il parere del revisore all'ultimo momento non è una cosa solo di adesso. Ed in ogni caso, pur rendendomi conto di certe situazioni, il consigliere deve essere messo in condizione di poter votare una delibera e di avere gli atti in tempo utile.

Il Presidente , constatato che nessun consigliere comunale chiede di intervenire sull'argomento, pone lo stesso a votazione il cui esito è il seguente:

Verbale consiliare dell'8 settembre 2014

FAVOREVOLI N. 8  
CONTRARI N. 1 (Boccarusso)

Il Presidente chiede al Consiglio il conferimento dell'immediata eseguibilità.

Il Consiglio con voti favorevoli 8, contrari 1 (Boccarusso) conferisce l'immediata eseguibilità alla presente deliberazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità TECNICA;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità CONTABILE;

hanno espresso parere COME DA ALLEGATO;

---

Del che è verbale che viene sottoscritto come segue la cui lettura ed approvazione avverrà nella successiva seduta consiliare:

IL SINDACO

F.to dott. Antonio Zeno

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Prof.ssa Rosa Olimpo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Luigi Annunziata

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa Pretorio dell'Ente in data 9 SET. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1-art.124-D.Lgs. 267/00 . -art.32 c.5 legge 69/2009

Per l'Albo Pretorio  
F.to dott. Cicinelli

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Luigi Annunziata

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

addì

9 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Luigi Annunziata)

